

Delibera n. **69**  
del **18/04/2018**

Oggetto: **Interpretazione autentica degli articoli 5, comma 1, lettera b); 6, commi 3 e 4; 7, comma 2; 8, comma 1, lettera a); 15, comma 2, del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.**

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTO** l'art. 16, comma 3, lettere a), b) c) e h) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 4 aprile 2016, n. 95, avente ad oggetto il “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 7 giugno 2016, n.120 contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari” e viste, in particolare, le previsioni di cui agli artt. 4 e 5 dell'Allegato D;

**VISTO** il Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, approvato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR in data 21 luglio 2016 e successive modifiche approvate nella seduta del 3 maggio 2017;

**VISTA** la Delibera dell'ANVUR n. 155 del 20 settembre 2017, con la quale è stato costituito il Gruppo di Lavoro Riviste e libri scientifici;

**VISTA** la Delibera dell'ANVUR n. 166 del 4 ottobre 2017, a integrazione della Delibera n.155/2017;

**PRESO ATTO** che con nota n. prot. 1285 del 13 marzo 2018 i componenti del Gruppo di Lavoro per la classificazione delle riviste di area 12 hanno richiesto una interpretazione autentica degli articoli 6

commi 3 e 4 e dell'art. 8 comma 1 del Regolamento suddetto, al fine di fugare dubbi interpretativi e assicurare la omogenea applicazione per tutti i Gruppi di Lavoro;

**PRESO ATTO**, alla luce della richiesta di cui sopra, della necessità di una interpretazione autentica, sempre al fine di fugare dubbi interpretativi e assicurare la omogenea applicazione per tutti i gruppi di lavoro, anche dell'art. 7 comma 2, che fa ricorso ad un criterio di valutazione basato sui risultati della VQR, e dunque analogo a quello usato dall'art. 6 ai commi 3 e 4;

**PRESO ATTO** altresì che in data 20 marzo 2018, con comunicazione pervenuta all'indirizzo [riviste@anvur.it](mailto:riviste@anvur.it), la Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura (SITdA) ha richiesto chiarimenti in merito all'interpretazione degli articoli 5 comma 1 e 15 comma 2 del Regolamento suddetto;

**CONSIDERATO** che l'art. 6 ai commi 3 e 4 definisce i criteri per l'accesso delle riviste alla fase successiva della valutazione volta a stabilire se esse possano (o meno) essere ammesse in classe A, prevedendo in particolare all'art. 6 comma 3 lettera b) che “accedono alla fase successiva di valutazione esclusivamente le riviste che, nell'ultima VQR, risultino avere ottenuto una valutazione media dei lavori in esse pubblicati superiore almeno del 20% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste scientifiche classificate nella medesima area di valutazione”;

**CONSIDERATO** che il suddetto criterio configura una soglia minima di accesso al processo di valutazione volto a stabilire l'ammissione o meno in classe A, non garantendo l'automatica inclusione nella stessa;

**CONSIDERATO** che l'art. 7 comma 2, disciplina la fase di “valutazione abbreviata”, prevedendo che “le riviste che, nell'ultima VQR, risultino avere ottenuto una valutazione media dei loro prodotti superiore almeno del 40% rispetto alla valutazione media ottenuta dalle riviste della medesima area scientifica sono ammesse alla classe A previo accertamento del solo requisito della regolarità, di cui al seguente art. 9”;

**CONSIDERATO** che l'art. 7 comma 2, diversamente dall'art. 6, comma 3 lett. b), prevede una ipotesi eccezionale di inclusione nella classe A di una rivista previo accertamento del solo requisito della regolarità;

**CONSIDERATO** che tale criterio è volto a una semplificazione procedimentale legata al mero riscontro della succitata ipotesi straordinaria e che il mancato raggiungimento della soglia fissata dall'art. 7 comma 2 non pregiudica in alcun modo, per le riviste che non la conseguono, la possibilità di accedere alla valutazione secondo la procedura ordinaria di cui all'art. 6 del regolamento;

**CONSIDERATO** che i criteri di cui all'art. 6 comma 3 lettera b) e all'art. 7 comma 2 costituiscono fattispecie rispondenti a logiche diverse, per cui il parametro applicativo deve essere ragionevolmente differente;

**CONSIDERATO** che, per i motivi esposti, è ragionevole e necessario che l'ipotesi eccezionale prevista all'art. 7 comma 2 trovi applicazione in presenza di requisiti più stringenti rispetto a quelli imposti nel procedimento ordinario di cui all'art. 6 comma 3 lettera b);

**RITENUTO** che, alla luce della richiamata richiesta pervenuta dal Gruppo di Lavoro di area 12 e di quella della Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura, occorre procedere ad una interpretazione autentica degli articoli del Regolamento di cui in oggetto, anche in previsione di una più ampia revisione dello stesso;

#### **FORMULA LA SEGUENTE NOTA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA:**

Con riferimento all'applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b); dell'art. 6, commi 3 e 4; dell'art. 7, comma 2; dell'art. 8, comma 1, lettera a); dell'art. 15 comma 2 del Regolamento per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche, il Consiglio direttivo dell'ANVUR evidenzia quanto segue:

1. l'art. 5, comma 1, lettera b) e l'art. 15 comma 2 devono essere interpretati nel senso che, per il riconoscimento della scientificità delle riviste, il numero di lavori sottoposti a revisione debba essere *proporzionato* rispetto agli altri prodotti; vista l'eterogeneità delle discipline e delle consuetudini di pubblicazione presenti all'interno delle stesse, per "proporzionato" deve dunque generalmente intendersi che il numero di lavori sottoposti a revisione deve essere la maggioranza di quelli pubblicati, salvo circostanze specifiche ed eccezionali;
2. l'art. 6, comma 3, lettera b) deve essere interpretato, laddove menziona la "media ottenuta dalle riviste scientifiche classificate nella medesima area di valutazione", nel senso che la suddetta media vada calcolata considerando le riviste che, per l'area di valutazione di pertinenza (intesa in questo caso come un aggregato scientificamente omogeneo di settori concorsuali dell'Area

stessa), hanno conseguito la sola scientificità, non ricomprendendovi nel calcolo della media anche le riviste comprese negli elenchi di Fascia A in uno o più settori concorsuali dell'Area stessa;

3. in considerazione dell'eccezionalità dell'ipotesi prevista dall'art. 7, comma 2, le riviste per essere "ammesse alla classe A previo accertamento del solo requisito della regolarità" devono "avere ottenuto una valutazione media dei loro prodotti superiore almeno del 40% rispetto alla valutazione media ottenuta dai prodotti delle riviste già di classe A e valutati nella medesima "area scientifica", intesa in questo caso come il settore concorsuale in cui la rivista fa richiesta di ammissione in classe A, e che la valutazione media viene calcolata sul numero di prodotti (plurale) valutati in VQR nello specifico settore concorsuale in cui la rivista fa richiesta di ammissione in classe A".
4. l'art. 6, commi 3 e 4 devono essere interpretato nel senso di escluderne l'applicazione nei seguenti casi:
  - a. se il numero di lavori pubblicati su una rivista e sottoposti a valutazione nell'ultima VQR è compreso tra uno e tre e se contemporaneamente la rivista ha complessivamente pubblicato, nel periodo della VQR considerata, non più del quadruplo degli articoli sottoposti a valutazione (art. 6, comma 4);
  - b. in coerenza con il dettato dell'art. 8 comma 1, che menziona i casi in cui non risultino sottoposti *lavori* (plurale) all'ultima VQR, se per una rivista sono stati sottoposti nessuno o un solo lavoro all'ultima VQR e se la rivista è *nuova*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). Nello specifico, per essere considerata "nuova" rispetto all'arco temporale di riferimento della VQR, la rivista deve avere iniziato le pubblicazioni successivamente al 1 gennaio del 2011, data in cui ha avuto inizio il periodo di valutazione dell'ultima VQR;
  - c. in coerenza con il dettato dell'art. 8 comma 1, che menziona i casi in cui non risultino sottoposti *lavori* (plurale) all'ultima VQR, se per una rivista sono stati sottoposti nessuno o un solo prodotto all'ultima VQR, e se la rivista è *straniera*, secondo le disposizioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera b). Per rivista straniera, fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 comma 2, si intende una rivista edita presso un editore non italiano o (nel caso delle riviste solo elettroniche che non abbiano editore) registrata presso uno Stato estero;
5. l'art. 6, comma 6, deve essere interpretato nel senso che le verifiche previste dall'art. 5, comma b, dell'Allegato D del DM n. 120 del 7 giugno 2016 circa il significativo impatto della

produzione scientifica possano applicarsi, fino all'approvazione di un nuovo eventuale Regolamento in materia, esclusivamente ai settori compresi nell'Area 13 – Scienze economiche e statistiche.

**IL SEGRETARIO\***  
(Dott. Sandro Momigliano)

**IL PRESIDENTE \***  
(Prof. Paolo Miccoli)

\*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'Art. 21, secondo comma del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82

**APPENDICE 1**  
**Aree di valutazione**

Area	Aggregazione	Denominazione aggregazione	Settori Concorsuali					
08	8	Architettura	08/C 1	08/D 1	08/E1	08/E2	08/F1	
10	10.1	Antichistica	10/A 1	10/D 1	10/D 2	10/D3	10/D4	
	10.2	Storia dell'arte	10/B 1	10/C 1				
	10.3	Italianistica	10/F1	10/F2	10/F3	10/F4	10/G1	10/E 1
	10.4	Europeistica	10/H 1	10/I1	10/L1	10/M 1	10/M 2	
	10.5	Orientalistica	10/N 1	10/N 3				
11	11.1	Discipline storiche	11/A 1	11/A 2	11/A 3	11/A4		
	11.2	Demo-etnoantropologia	11/A 5					
	11.3	Geografia	11/B 1					
	11.4	Filosofia	11/C 1	11/C 2	11/C 3	11/C4	11/C5	
	11.5	Pedagogia	11/D 1	11/D 2				
12	12	Scienze Giuridiche	TUTTI					
13	13.1	Economia	13/A 1	13/A 2	13/A 3	13/A4	13/A5	



	<b>13.2</b>	Economia Aziendale	13/B 1	13/B 2	13/B 3	13/B4	13/B5	
	<b>13.3</b>	Storia Economica	13/C 1					
	<b>13.4</b>	Statistica e demografia	13/D 1	13/D 2	13/D 3			
	<b>13.5</b>	Metodi matematici dell'economia	13/D 4					
<b>14</b>	<b>14.1</b>	Teoria politica	14/A 1	14/A 2				
	<b>14.2</b>	Storia politica	14/B 1	14/B 2				
	<b>14.3</b>	Sociologia	14/C 1	14/C 2	14/C 3	14/D1		